



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Servizio Promozione della salute e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro

data

24 LUG. 2019

AOO_152 / 3203
PROTOCOLLO USCITA

Al Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della provincia di Taranto
segreteria.ta@postecert.it

E p.c.

Al Direttore Generale dell'USR per la Puglia- Bari
drpu@postacert.istruzione.it

Al Direttore Generale Asl TA

direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Al Dirigente scolastico del Liceo Statale "Tito Livio"
tapc040009@pec.istruzione.it

**Oggetto: Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex art. 3 Legge 7 febbraio 1958, n. 88.
L.R.28/2009, lett.r). Indicazioni.**

Si riscontra la nota mail pervenuta a questo Servizio il 16.7.2019 con riferimento ad altra corrispondenza pregressa, mai acquisita dalla scrivente struttura amministrativa, al fine di fornire indicazioni utili in merito alla problematica in oggetto.

Premesso che:

- la legge 7 febbraio 1958, n.88 all'art 1 "Organizzazione dell'insegnamento" dispone che *"L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed è impartito distintamente per gli alunni e le alunne"*;
- l'art. 3, della medesima norma "Esoneri dalle lezioni" prevede che *"Il capo d'istituto concede esoneri temporanei, o permanenti, parziali o totali per **provati motivi di salute**, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi"*;
- la legge regionale richiamata in oggetto, alla lett. r) annovera tra le certificazioni soppresse *"il certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica di cui all'articolo 303 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"*;

www.regione.puglia.it

Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5403075
PEC: sezionepbsb@pec.rupar.puglia.it



- la Circolare Ministeriale del 17 luglio 1987, n. 216, prot. n. 1771/A, a tal proposito rammenta *“che gli accertamenti medici risultanti dalla documentazione allegata alla relativa istanza, ovvero effettuati su richiesta del Capo di Istituto, costituiscono meri elementi di giudizio, per quanto rilevanti, in vista della responsabile autonoma determinazione del Capo di Istituto stesso”*,

risulta che la verifica dei requisiti per l'esonero dello studente dalle attività di educazione fisica è affidata al Capo d'Istituto che valuta la certificazione medica presentata dal genitore. Tale certificazione medico-sportiva è rilasciata dai soggetti autorizzati (Medici di medicina generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici dello sport e della FMSI), anche in caso di attività sportiva non agonistica.

A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che il D.M. 8 agosto 2014, richiamando l'art.42-bis del Decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98 e s.m.i., nell'allegato 1, che si allega alla presente, definisce l'attività sportiva non agonistica e i medici certificatori autorizzati al rilascio della certificazione richiesta in ambito scolastico. Questa viene rilasciata anche in occasione di attività parascolastiche, per eventi sportivi promossi dal Coni e dalle società sportive ad esso affiliate, nonché in occasione della partecipazione degli alunni ai giochi sportivi studenteschi.

E' utile, pertanto, sottolineare che, non essendo stata abrogata la legge 7 febbraio 1958, n.88 su richiamata, restano in vigore gli artt. 1 e 3 della stessa e che la L.R. n.28/2009, alla lett. r) prevede la soppressione della certificazione, ma non la presentazione di documentazione sanitaria comprovante i motivi ostativi allo svolgimento dell'attività fisica. Quest'ultima non può, peraltro, essere autocertificata ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000.

Cordiali saluti

Il dirigente della Sezione *ad interim*
dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Il dirigente del Servizio
dott. Antonio Tommasi

Il direttore del Dipartimento
dott. Vito Montanaro

PO "Igiene, Sanità pubblica,
Sorveglianza Epidemiologica"
M.G. Lopuzzo

www.regione.puglia.it